



COMUNE DI TORTOLI'

Provincia di Nuoro

IL SINDACO

Ordinanza n. 78

Tortoli, 14 Novembre 2017

Oggetto: Accensione anticipata impianti di riscaldamento strutture comunali.

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 10 ad oggetto "norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e successive modifiche;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 ad oggetto "Regolamento recante norme per la progettazione, installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 9 del suddetto D.P.R. 412/1993, in forza del quale gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli edifici devono essere condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non vengano superati i valori massimi di temperatura fissati dall'art. 4 dello stesso decreto;

CONSIDERATO che per la zona climatica "B" (art. 2, commi 1 e 2 e art. 9, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 412/1993) in cui ricade il Comune di Tortoli l'esercizio degli impianti termici è consentito con il limite giornaliero di 8 ore dal 1 dicembre al 31 marzo di ciascun anno con la possibilità di frazionare l'orario in due o più sezioni;

RILEVATO che al di fuori di tale periodo stagionale gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

DATO ATTO delle situazioni meteo attuali che hanno portato ad un abbassamento notevole delle temperature, tale da rendere non idonea la temperatura all'interno degli ambienti di lavoro rendendo necessaria l'accensione degli impianti di riscaldamento.

VISTI:

- l'art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 10 del citato D.P.R. 412/1993 ad oggetto "Facoltà delle amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici";
- l'art. 40, comma 1, lettera d) dello statuto Comunale;
- la legge 241/90

TUTTO ciò premesso

ORDINA

in deroga a quanto previsto dall'art. 9 del D.P.R. n. 412/1993, è facoltà dei gestori procedere alla accensione anticipata degli impianti di riscaldamento nel territorio comunale per un massimo di 4 ore giornaliere (durata non superiore alla metà di quelle consentite a pieno regime), eventualmente frazionabili in una o più sezioni, tenuto conto delle condizioni climatiche sfavorevoli, a far data dall'adozione del presente atto. Per le sole strutture sanitarie la deroga è concessa senza limiti orari in funzione delle esigenze valutate dalla singola struttura.

La presente ordinanza, verrà affissa all'albo pretorio, nelle bacheche comunali e sul sito internet del Comune.

IL SINDACO

dott. Massimo Cannas